REGOLAMENTO (CEE) N. 65/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1985

relativo all'apertura di una gara per la vendita, ai fini della trasformazione in acidi grassi, dell'olio di sansa d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/84 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio (3) prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento sia effettuato mediante gara ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato, a decorrere dalla campagna 1975/1976, ingenti quantitativi di olio di sansa d'oliva ;

considerando che il mercato dell'olio di sansa d'oliva è caratterizzato nella campagna 1983/1984 da uno squilibrio fra l'offerta e la domanda, che ha contribuito a determinare conferimenti all'intervento particolarmente ingenti ;

considerando che l'accumularsi di ingentissime scorte di olio di sansa d'oliva, in concomitanza con prospettive normali di smercio sul mercato degli oli alimentari e con le esigenze di bilancio, è tale da perturbare il funzionamento del mercato, soprattutto a livello dell'intervento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2041/83 (5), ha fissato le condizioni di vendita mediante gara ; che esistono attualmente sul mercato della Comunità possibilità di smercio dell'olio di sansa d'oliva ai fini dell'utilizzazione industriale ; che è quindi opportuno prevedere la vendita mediante gara di alcuni quantitativi di olio di sansa d'oliva ;

considerando che la prevista utilizzazione dell'olio di sansa d'oliva esige la fissazione di condizioni particolari e, fra l'altro, la costituzione di una cauzione intesa a garantire che gli operatori rispettino tale utilizzazione ;

considerando inoltre che, per quanto riguarda il controllo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 978/84 (7) ; che tuttavia è appropriato un rafforzamento di talune modalità ;

considerando che, data la particolare utilizzazione prevista dal presente regolamento, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1687/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », appresso denominato « AIMA », indice una gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita ai fini della trasformazione in acidi grassi nella Comunità di circa 5 000 t di olio di sansa d'oliva.

2. Possono partecipare alla gara soltanto i concorrenti che :

— esercitano l'attività di trasformazione degli oli e dei grassi in acidi grassi in modo regolare da almeno dodici mesi alla data di pubblicazione del bando di gara ;

— hanno una capacità di trasformazione sufficiente a consentire la trasformazione del quantitativo di olio per il quale concorrono alla gara entro il termine previsto al paragrafo 3 ;

— si impegnano a trasformare essi stessi nella propria impresa i quantitativi di olio di sansa d'oliva per i quali sono dichiarati aggiudicatari.

L'AIMA verifica se le suddette condizioni siano soddisfatte ed eventualmente chiede la presentazione delle prove appropriate.

(1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 5.
(3) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.
(4) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.
(5) GU n. L 200 del 23. 7. 1983, pag. 25.
(6) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 99 dell'11. 4. 1984, pag. 11.

3. L'olio di sansa aggiudicato deve essere trasformato in acidi grassi entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di uscita dall'intervento.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato l'11 gennaio 1985.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di magazzinaggio figurano in allegato.

Copia del bando di gara è trasmessa senza indugio alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma (Italia), entro e non oltre il 14 febbraio 1985 alle ore 14 (ora locale).

Articolo 4

Al più tardi dieci giorni dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, l'AIMA trasmette alla Commissione un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 5

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La decisione che fissa il prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.

Articolo 6

L'olio d'oliva è venduto dall'AIMA al più tardi il 7 marzo 1985.

L'AIMA comunica agli assuntori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 7

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 13 000 lire italiane per 100 chilogrammi.

Articolo 8

L'acquirente costituisce, prima di procedere al ritiro dell'olio, una cauzione intesa a garantire la buona esecuzione della vendita e della trasformazione dell'olio di sansa d'oliva in acidi grassi. La cauzione è fissata a 138 000 lire italiane per 10 chilogrammi.

Articolo 9

All'atto del prelievo di campioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2960/77 si procede in contraddittorio al prelievo e alla sigillatura di un campione supplementare. Tale campione deve accompagnare il prodotto ed essere consegnato all'autorità competente per il controllo della trasformazione ai fini dell'identificazione del prodotto. Il prelievo viene identifcato e l'identificazione deve essere menzionata nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1687/76 e nella casella 1 dell'esemplare di controllo n. 5.

Articolo 10

Nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 è aggiunto il seguente punto 27 :

« 27. Regolamento (CEE) n. 65/85 della Commissione, del 10 gennaio 1985, relativo all'apertura di una gara per la vendita, ai fini della trasformazione in acidi grassi, dell'olio di sansa d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

All'atto della spedizione dell'olio di sansa d'oliva destinato alla trasformazione :

— Casella 104

— "Beregnet for fabrikation af fedtsyrer [art. 1 i forordning (EØF) nr. 65/85]" ;

— "Zur Verarbeitung zu Fettsäuren bestimmt [Art. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 65/85]" ;

— "Προοριζόμενο για τη μεταποίηση σε λιπαρά οξέα [άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 65/85]" ;

— "For processing into fatty acids pursuant to [Art. 1 of Regulation (EEC) No 65/85]" ;

— "Destinée à la transformation en acides gras [article 1er du règlement (CEE) n° 65/85]" ;

— "Destinato alla trasformazione in acidi grassi [art. 1 del regolamento (CEE) n. 65/85]" ;

— "Bestemd voor verwerking tot vetzuren [art. 1 van Verordening (EEG) nr. 65/85]".

— Casella 106

— "Datoen for udtagningen af olie af olivenpresserester fra interventionslagrene"
"Identificering af prøven" ;

— "Zeitpunkt, zu dem das Oliventresteröl die Interventionslager verlassen hat"
"Identifizierung der Probe" ;

— "Ημερομηνία κατά την οποία το πυρηνέλαιο αποσύρθηκε από τα αποθέματα της παρέμβασης"
"Αναγνώριση του δείγματος" ;

— "Date on which the residue oil has been taken out of intervention stocks"
"Identification of the sample";

— "Date à laquelle l'huile de grignons d'olive a été retirée des stocks d'intervention"
"Identification de l'échantillon";

— "Data in cui l'olio di sansa d'oliva è stato ritirato dall'intervento"
"Identificazione del campione";

— "Datum waarop de olie uit afvallen van olijven door het interventiebureau is uitgeslagen"
"Identificatie van het monster".

Articolo 11

L'indennità di magazzinaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è pari a 3 500 lire italiane per 100 chilogrammi.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

(tonnellate)

Partita	Ente assuntore	Centro d'intervento	Luogo di stoccaggio	Quantità nominale
1	AIPO	Bari	Modugno	900
2	Centrale Oleifici Cooperativi	Brindisi, Taranto	Pezze di Greco, S. Sergio, Massafra	1 200
3	Consorzio Oleario Sardo	Sassari	Sassari	700
4	Federconsorzi	Bari	Mungivacca	1 100
5	Federconsorzi	Imperia	Imperia	600
6	Federconsorzi	Lecce	Novoli	1 050
				5 550